

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO BONACCORSI DI PATTI

Seduta del 25/03/2026

FATTO

I ricorrenti dichiarano: i) di essere intestatari, con pari facoltà di rimborso, di 12 BFP, emessi nel 2006, per un valore complessivo pari ad euro 6.650,00; ii) che la consegna dei BFP avveniva senza fornire indicazioni e senza la consegna di fogli informativi; iii) di aver ricevuto il rifiuto del rimborso per effetto dell'intervenuta prescrizione; iv) che l'intermediario ha violato le regole di diligenza, buona fede, correttezza e trasparenza. I ricorrenti chiedono il risarcimento del danno, pari a euro 6.650,00 dovuti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, quale somma corrispondente al capitale investito nonché euro 1.200,00 (milleduecento/00), a titolo di ulteriore equo ristoro, per il danno morale ed esistenziale patito dalle ricorrenti, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta equa, con vittoria delle spese e degli onorari.

L'intermediario resistente osserva che: i) il ricorso proposto è irricevibile in quanto relativo a fatti non rientranti nella competenza temporale e per materia di codesto Arbitro Bancario Finanziario; ii) i buoni appartenenti alla serie 18E e 18K hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidabili, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese, come riportato nel relativo Foglio Informativo, pro tempore vigente, e disponibile presso i locali aperti al pubblico di qualsiasi ufficio postale; iii) il diritto al rimborso si prescrive entro 10 anni dalla scadenza (secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000); iv) i BFP 18E sono stati emessi il 28/01/2006 e avendo la durata

massima di 18 mesi, sono scaduti il 28/07/2007, mentre la prescrizione è maturata a partire dal 29/07/2017; v) i BFP 18K sono stati emessi il 3/07/2006 e avendo la durata massima di 18 mesi, sono scaduti il 3/01/2008, mentre la prescrizione è maturata il 4/01/2018; vi) non è stato prodotto alcun atto interruttivo diverso rispetto al reclamo, che è stato proposto successivamente alla data di prescrizione. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'intermediario eccepisce preliminarmente che il ricorso proposto sarebbe irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'Arbitro, dal momento che i BFP sono stati emessi prima del 1° gennaio 2009. L'eccezione è infondata. Sul limite della competenza temporale dell'Arbitro, il Collegio di coordinamento ha da ultimo ribadito, con decisione n. 4656 del 21 marzo 2022, che, per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato. L'intermediario eccepisce inoltre che non rientrano nella competenza ABF le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, in quanto prodotti finanziari e, pertanto, sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria. L'eccezione, già sollevata in tempi meno recenti, è stata respinta dai Collegi (di recente, cfr., ex multis, Coll. di Roma, dec. 2294/21), in conformità a quanto già statuito dal Collegio di Coordinamento.

Passando al merito del ricorso, il Collegio rileva che parte ricorrente lamenta la mancata indicazione sul titolo della relativa data di scadenza chiedendo in subordine il risarcimento del danno per consegna di foglio informativo errato.

Dai rilievi svolti riguardo ai BFP dedotti in giudizio risulta che:

- i buoni della serie 18 E sono stati sottoscritti il 28/01/2006;
- la scadenza risale alla data del 28/07/2007;
- pertanto, in conformità al principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento, il termine prescrizione è maturato in data 29/07/2017;
- i buoni della serie 18 K sono stati sottoscritti il 3/07/2006;
- la scadenza risale alla data del 3/01/2008;
- pertanto, in conformità al principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento, il termine prescrizione è maturato in data 4/01/2018;

Questo Collegio ha precisato che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra cui, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Collegio di Roma, dec. n. 10926/18).

Il diritto al rimborso, dunque, è prescritto.

Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno, intendendosi come risarcitoria la richiesta di rimborso avanzata in considerazione della mancata consegna di F.I. relativo a buoni aventi scadenza ventennale, recentemente si è espresso il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4656 del 21 marzo 2022, il quale ha sancito che: «quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere». Tenuto conto delle considerazioni appena svolte e della ragione ispiratrice del suddetto limite temporale, il Collegio reputa necessario attenersi

all'interpretazione letterale della disposizione di cui alla Sez. 1 par. 4 delle Disposizioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, là dove esclude la competenza di tale organo per le controversie relative a comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009, indipendentemente dal fatto che questi esauriscano i loro effetti pregiudizievoli prima di tale data o siano suscettibili di proiettarli (come nel caso di specie) anche in una fase successiva. Alla luce di quanto sopra, il ricorso non può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge la domanda di rimborso. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.

IL PRESIDENTE